

MARSH RISK CONSULTING

RISK. DISPUTES. STRATEGY.



Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

ATTIVITÀ FORMATIVA ORDINI PROVINCIALI

Consiglio Nazionale

Torino, 16 Novembre 2019

Programma del corso



Sezione #1 Anticorruzione

Sezione #2 Privacy

Sezione #3 Question Time

Sezione #1 Anticorruzione

Indice



- Definizione
 - Corruzione
 - Trasparenza
- Contesto Nazionale
 - Principali interventi normativi vs corruzione
 - Focus Legge 190/2012
 - Focus D.Lgs. 33/2013
 - Focus D.Lgs. 97/2016
 - Focus ANAC
 - Focus PNA
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - Dettaglio Struttura
 - Gestione del Rischio
 - Ordini Professionali
 - Scadenze annuali
 - Focus Obblighi di Trasparenza
 - Focus Piattaforma ANAC
 - Focus Codice di Comportamento
 - Focus Conflitto di interesse


Definizione Corruzione (1/2)

La **corruzione** è un fenomeno che si verifica quando un soggetto agisce contro i propri doveri e i propri obblighi a fronte del conseguimento di denaro o altre utilità. Alla corruzione il nostro ordinamento attribuisce **rilevanza penale**, riconducendola nel novero dei **reati contro la Pubblica Amministrazione**.

Il concetto di corruzione, come disciplinato dal codice penale (artt. 318 c.p., 319 c.p., 319 ter c.p.), comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri un **comportamento di abuso da parte di un Pubblico Funzionario**, del potere affidatogli al fine di ottenere **vantaggi privati**.

Il tratto caratteristico dei delitti di corruzione è dato dal c.d. **pactum sceleris** tra il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 320 c.p.) ed il privato, al fine di:

- Compimento di un atto del proprio ufficio
- Omissione o ritardo di un atto del proprio ufficio o compiere un atto contrario ai doveri di ufficio
- Favoreggiamento o danneggiamento di una parte in un processo civile, penale o amministrativo



Ricevere o accettare la
promessa di un
compenso non dovuto



*'ANAC estende la definizione del fenomeno corruttivo con il concetto di **maladministration**, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse pubblico a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.*

Definizione Corruzione (2/2)

Art. 317 Concussione: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 314 Peculato Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso, è stata immediatamente restituita

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal 1 comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 346-bis Traffico di Influenze illecite: Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena

si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

FATTISPECIE AFFINI

Art. 323 Abuso d'ufficio: Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.



Definizione Trasparenza

La **trasparenza** rappresenta uno strumento giuridico cardine attraverso cui si deve esplicitare l'attività e l'organizzazione di una pubblica amministrazione, atto a garantire **il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento** affermati dalla Costituzione, in termini di:

Azione Amministrativa

Organizzazione Amministrativa

La trasparenza costituisce la principale **misura di prevenzione della corruzione** poiché rende la Pubblica Amministrazione più fruibile ai cittadini e alle imprese, consentendo un maggior controllo per un:


- **Leale e corretto esercizio del potere pubblico;**
- **Responsabile perseguimento delle funzioni istituzionali;**
- **Efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.**

Si configura come **garanzia di accesso** per coloro che ne hanno diritto e **garanzia di accessibilità** totale per la conoscenza diffusa del patrimonio informativo e documentale delle amministrazioni pubbliche.

*'L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da **criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza**, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario'* (art. 1 L. 241/1990)

Contesto Normativo

Principali interventi normativi vs corruzione



Contesto Normativo

Focus Legge 190/2012



Struttura

Legge composta sostanzialmente da un articolo di 83 commi che prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l'illegalità nella PA



Ratio

L'obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un **approccio multidisciplinare** e, a sostegno del provvedimento legislativo, si pongono motivazioni di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini e di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano agli *standards* internazionali.



Obiettivi

- **Istituisce** l'ANAC e ne **definisce** i compiti; istituisce inoltre gli altri organi competenti a coordinare le misure di prevenzione e contrasto dell'illegalità e della corruzione;
- **Coordina** le misure di prevenzione e contrasto dell'illegalità e della corruzione attraverso molteplici **strumenti**.

Strumenti di prevenzione e contrasto dell'illegalità e della corruzione connessi al PNA

- PTPCT
- Adempimenti di trasparenza
- Codici di comportamento
- Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione
- Disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
- Divieto di pantouflage (revolving doors)
- Disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing)
- Disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la PA

Contesto Normativo

Focus D.Lgs. 33/2013

in attuazione della delega conferita al Governo dall'art.1, comma 35, della Legge 190/2012, il legislatore ha provveduto al **riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**

Disciplina la **libertà di accesso** da parte di *chiunque* a dati, informazioni e documenti concernenti l'organizzazione, le modalità di realizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni → tale libertà è garantita:

- ✓ **Pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» nel sito istituzionale** **≡** *chiunque ha diritto di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare le informazioni*
- ✓ **Accesso civico obbligatorio** **≡** *chiunque ha il diritto di richiedere dati, informazioni e documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le PA ne hanno omissa la pubblicazione sul proprio sito web*

↳ **VS Accesso civico generalizzato (introdotto da D.Lgs. 97/2016)** **≡** *chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti*

Il legislatore prevede in un unico testo tutti gli obblighi di pubblicazione:

- **Art. 1:** Principio di trasparenza e accessibilità totale
- **Art. 7:** Pubblicazione in «Amministrazione trasparente» nel sito istituzionale
- **Art. 5:** Accesso civico obbligatorio
- **Art. 10:** Coordinamento con il PTPCT
- **Capi II, III, IV, V:** Obblighi di pubblicazione

Contesto Normativo

Focus D.Lgs. 97/2016

Il **D.lgs. 97/2016** interviene come correttivo della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 ➡ di seguito le principali novità in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza:



1. AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

Il decreto ridefinisce e amplia l'ambito oggettivo e soggettivo del D.lgs. 33/2013 assicurando la libertà di accesso da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni. Inoltre, il Decreto trasparenza trova applicazione anche a:

- enti pubblici economici ed agli ordini professionali;
- società in controllo pubblico, fatte salve le società quotate.

2. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Si prevede una nuova forma di accesso civico da parte di chiunque, a prescindere dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, in relazione a tutti i dati e documenti detenuti dalle P.a., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nell'osservanza dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti.

3. SOPPRESSIONE DEL PPTI

Viene soppresso l'obbligo per le PA di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, demandando a ciascuna amministrazione il compito di indicare, in un'apposita Sezione del PTPCT, i responsabili della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. La nuova disciplina unifica in capo ad un solo soggetto l'incarico di RPCT

4. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Si sopprime l'obbligo di pubblicare i dati relativi alle risorse assegnate agli uffici; si estende l'obbligo delle PA di pubblicare: (i) i dati relativi ai titolari di incarichi politici e simili; (ii) i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio; (iii) i dati relativi agli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società di diritto privato partecipate.

5. POTERI SANZIONATORI DELL'ANAC

Si attribuisce all'ANAC il potere di ordinare alle PA eventualmente inadempiente, entro il termine di 30 giorni, l'ostensione degli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di segnalare il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione (costituente illecito disciplinare) all'ufficio disciplinare della PA, ai fini dell'attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile o dirigente tenuto alla trasmissione.

Per esplicitare in maniera esaustiva il D.lgs. 97/2016 ➡ ANAC ha approvato la determinazione:

- **n. 1310 del 28.12.2016** «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016»
- **n. 241 del 8.03.2017** «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 su obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»
- **n. 1134 del 8.11.2017** «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»

Contesto Normativo


Focus PNA



Atto generale di indirizzo contenente indicazioni che impegnano le PA allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa, in cui si svolgono attività di esercizio di funzioni pubbliche e di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione, e all'adozione di misure di prevenzione della corruzione

- Obiettivo:**
- Ridurre l'occasione di manifestazione degli eventi corruttivi
 - Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
 - Creare un contesto sfavorevole alla corruzione

- Struttura:**
- **Parte generale** - affronta temi e problematiche per la predisposizione di misure anticorruzione che interessano tutte le PA e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico
 - **Parte speciale** - dedicata ad approfondimenti specifici




Il PNA 2018 non prevede alcuna vera e propria “pianificazione” e/o scansione di tempi, ma prende in esame alcuni temi prioritari:

- **Ruolo e potere del RPCT**
- **Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)**
- **Funzione consultiva dell’ANAC sul tema del «Pantouflage»**
- **Rotazione del personale**
- **Sezione specificamente dedicata alla «gestione dei rifiuti»**

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dettaglio struttura (1/4)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si compone delle seguenti parti:



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dettaglio struttura (2/4)



Premessa

Il PTPCT, avente validità triennale e annualmente aggiornato, è il documento programmatico che assicura e promuove un sistema di valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione al fine di definire, aggiornare e implementare le strategie di prevenzione del fenomeno corruttivo. Per tale ragione, all'interno del Piano vengono individuate le misure concrete di carattere amministrativo e organizzativo per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità annesse alle attività istituzionalmente svolte dall'Ordine Provinciale. Le strategie individuate sono pianificate per il triennio e sono definite a seguito di una preliminare fase di analisi dei processi e delle competenze dell'Ordine Provinciale, esaminando l'organizzazione, le direttive e le prassi di funzionamento, per meglio identificare le attività nell'ambito delle quali è più elevata l'esposizione al rischio di corruzione (cd. Aree di Rischio).

Con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di adeguamento normativo ed elevare il grado di prevenzione dell'Ordine Provinciale, le misure individuate sono proporzionate al rischio in coerenza con la valutazione del diverso livello di esposizione al fenomeno corruttivo e per ciascuna delle suddette sono indicati i responsabili per l'attuazione nei tempi preposti.

Obiettivi

- coinvolgimento e sensibilizzazione di tutti i soggetti destinatari sulle tematiche anticorruzione, attraverso interventi formativi/informativi, al fine di attuare attivamente e costantemente le misure di prevenzione del fenomeno corruttivo definite per ciascuna area di rischio
- controllo sul rispetto dei principi, norme e disposizioni, anche interne, definite e garantite dal Piano;
- tutela del corretto svolgimento delle attività istituzionali e nei rapporti che l'Ordine Provinciale intrattiene con soggetti terzi, intercettando e valutando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di conflitti d'interesse.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dettaglio struttura (3/4)



Riferimenti normativi

- Disposizioni normative concernenti gli obblighi di prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi:
- Delibere da parte dell'A.N.AC.
- Disposizioni normative afferenti agli ordini professionali
- Disposizioni normative del codice penale riguardanti i reati di corruzione

Specifica in merito al concetto di corruzione a cui si fa riferimento nella redazione del Piano

Destinatari

Nello svolgimento dei propri compiti e attività di competenza, i destinatari si uniformano ai principi e ai contenuti definiti nel presente documento, attuando le misure di prevenzione di seguito individuate. Per destinatari, nei limiti della compatibilità, sono intesi i seguenti soggetti:

- Personale dipendente (ove presenti) ;
 - Componenti del Consiglio Direttivo;
 - Componenti delle Commissioni;
 - Consulenti e Collaboratori;
 - Collegio dei Revisori dei Conti;
 - Titolari di contratti per lavori, servizi e forniture
-

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dettaglio struttura (4/4)



Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Riferimenti in merito alla nomina con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale e all'ubicazione della relazione annuale all'interno della sezione «*Amministrazione Trasparente*».

In conformità dei dettami della Legge 190/2012, il RPCT è incaricato dei seguenti compiti:

- redigere e aggiornare il Piano, proponendo all'organo di indirizzo amministrativo l'approvazione del suddetto documento, nonché curarne la pubblicazione nel sito istituzionale;
- redigere una relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta da trasmettere all'organo di indirizzo amministrativo, nonché curarne la pubblicazione nel sito istituzionale;
- riferire all'organo di indirizzo amministrativo sull'attività svolta;
- monitorare i rapporti tra l'Ordine ed i soggetti terzi con cui stipulano contratti, mediante controlli a campione;
- ricevere segnalazioni che evidenzino condotte illecite o configurino la possibilità di un potenziale rischio di corruzione;
- ricevere le segnalazioni in caso di conflitti di interesse rilevati tramite apposita modulistica ovvero in casi di violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

Gestione del Rischio


La gestione del rischio ha l'obiettivo di individuare le attività istituzionali sensibili e ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, favorendo un miglioramento continuo. Le fasi logiche del sistema di gestione del rischio:

- Analisi del contesto (FNOVI, ENPAV, Ordini Professionali)
- Valutazione del rischio
- Trattamento del rischio
- Definizione delle misure in coerenza del livello di rischio individuato e monitoraggio sul funzionamento del processo

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Gestione del Rischio (1/5)

Necessità di concentrarsi sulla effettiva individuazione e attuazione di misure proporzionate al rischio, in modo tale che siano coerenti con la funzionalità e l'efficienza, concrete, fattibili e verificabili, quanto ad attuazione e ad efficacia → Sistema di gestione del rischio corruttivo:



L'ANAC ha posto in consultazione pubblica il PNA 2019-2021 e nell'allegato 1 si forniscono indicazioni utili per la progettazione, realizzazione e il miglioramento continuo del Sistema di gestione del rischio corruttivo, ampliando e aggiornando le precedenti previsioni del PNA 2013 e Aggiornamento del 2015, tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e ispirandosi ai principali standards internazionali di risk management l'allegato 1 è l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Gestione del Rischio (2/5)

1

ANALISI DEL CONTESTO

Analisi del contesto esterno:

- Caratteristiche del territorio o del settore di riferimento;
- Relazione con gli *stakeholder*.

Al fine di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi della corruzione e condizionare la valutazione del rischio e il monitoraggio dell'idoneità delle misure preventive.

Analisi del contesto interno:

- Struttura organizzativa;
- Mappatura dei processi.

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo.

2

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le sottofasi della valutazione del rischio sono:

- **Identificazione:** individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo;
- **Analisi:** pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, e stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio;
- **Ponderazione:** agevolare i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione.

3

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi (misure di prevenzione della corruzione), sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

In secondo luogo, le amministrazioni devono progettare l'attuazione delle misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

La fase di individuazione delle misure deve inoltre essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Monitoraggio e riesame

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale nella gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire di apportare tempestivamente le modifiche necessarie:

- **Monitoraggio:** attività continuativa di verifica dell'attuazione e idoneità delle singole misure di trattamento del rischio. In particolare il monitoraggio deve essere effettuata in relazione:
 - all'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
 - all'idoneità delle misure di trattamento del rischio.
- **Riesame:** attività ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso



Mappatura del rischio

- **principio della completezza:** Mappatura e valutazione delle attività non solo relative alle aree di rischio
- **principio di analiticità:** Adozione di un alto grado di approfondimento, al fine di porre in evidenza ogni possibile ambito in cui potessero trovare spazi comportamenti a rischio corruttivo

Valutazione del rischio

Per ogni area di rischio, si valuta il livello di rischio inerente attraverso la correlazione delle variabili:

- **Probabilità:** si intende la **probabilità che si verifichi un evento corruttivo**, valutata su una scala di valori (alto, medio, basso) raccogliendo tutti gli elementi informativi di natura oggettiva e soggettiva, tenendo conto di:
 - contesto ambientale;
 - persone coinvolte;
 - frequenza e complessità del processo/attività;
 - concretezza del vantaggio/interesse connesso al rischio;
 - controlli in essere.
- **Impatto:** si intende la misura dell'**effetto che il manifestarsi dell'accadimento del rischio comporta** calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe all'Ente secondo le seguenti categorie di impatto:
 - Organizzativo;
 - Economico;
 - Reputazionale;
 - Credibilità istituzionale;
 - Effetti legali-sanzionatori.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Gestione del Rischio (4/5)

Per tale ragione, la valutazione del rischio inerente di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

Rischio = Probabilità x Impatto

Impatto \ Probabilità	Basso	Medio	Alto
Alto	Medio	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Alto
Basso	Basso	Medio	Medio

Il rischio inerente ottenuto può corrispondere al seguente valore:

ALTO

Attività per cui si necessita con priorità massima la definizione e l'attuazione di sostanziali misure di controllo

MEDIO

Attività per cui si necessita di definire e attuare interventi correttivi al fine di garantire un livello di attenzione costante sul processo

BASSO

Attività per cui si prevede un monitoraggio costante e/o aspetti di miglioramento del controllo

È opportuno precisare che, con riferimento alla valutazione complessiva del rischio di corruzione realizzata attraverso l'analisi di impatto e probabilità, nella ponderazione del rischio si ispira al criterio di "prudenza", volto anche ad evitare una sottostima del rischio corruttivo, privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo

Trattamento del rischio

Il Piano indica le categorie di misure di prevenzione da attuare, lasciandone la specifica identificazione alle singole amministrazioni:

- **Misure di prevenzione oggettiva** che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all'azione di interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche;
- **Misure di prevenzione soggettiva** che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall'ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa.

Il sistema di controllo è supportato da un'attenta attività di monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure di prevenzione della corruzione da parte del RPCT, ad esempio, attraverso:

- raccolta delle informazioni e reportistica in merito allo status di realizzazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo e degli obiettivi sulla trasparenza ed integrità;
- verifiche periodiche sul corretto adempimento dei principi dettati nel presente documento e sulla corretta applicazione delle misure preventive mediante richiesta della documentazione a supporto;
- interventi di audit effettuati;
- formazione effettuata.

PNA 2016 – Parte Speciale (Approfondimenti)

Attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione

Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del PNA ➡ possibilità per ordini e collegi “di piccole dimensioni” di stipulare accordi, che consentano di procedere alla redazione in comune di alcune parti del documento, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, purché tali enti risultino comunque appartenenti ad aree territorialmente limitrofe e siano appartenenti alla medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee (coerente con quanto previsto nel d.lgs. 97/2016)

N.B. il suddetto accordo non esime i singoli enti dalla nomina di un proprio RPCT, dall’adozione del PTPCT e, dell’individuazione di specifiche misure di prevenzione della corruzione (ivi inclusi responsabili, tempi e modalità di attuazione), che dovranno necessariamente essere adeguate alle peculiarità di ciascuna realtà

Individuate macro-aree di rischio specifiche:

(a titolo esemplificativo e non esaustivo)

1. *Formazione professionale continua;*
2. *Rilascio di pareri di congruità (nell’eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all’abrogazione delle tariffe professionali);*
3. *Indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici.*

Scadenze ricorrenti in materia di corruzione e trasparenza

➤ **entro il 31 gennaio**

Aggiornamento e presentazione all'organo competente del Piano sulla base delle linee guida dell'ANAC e pubblicazione su «*Amministrazione trasparente*» e su piattaforma ANAC (adozione del Piano)

➤ **entro il 31 marzo**

Ogni anno il Consiglio dell'ANAC individua specifiche categorie di dati e informazioni, cui gli OIV ovvero organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare attraverso un documento entro tale termine il rispetto degli obblighi di trasparenza

➤ **entro il 30 aprile**

Il documento di attestazione va pubblicata nella sezione «*Amministrazione trasparente*» (sotto-sezione di primo livello "controlli e rilievi sull'amministrazione")

➤ **entro il 15 dicembre**

Predisposizione della relazione annuale sull'attività svolta, trasmissione all'organo di indirizzo politico-amministrativo e all'OIV o organismo con funzioni analoghe, nonché pubblicazione su «*Amministrazione trasparente*» (ogni anno l'Autorità stabilisce date diverse)

Obblighi di pubblicazione

OIV, soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica, costituito in forma collegiale (3 componenti) o in forma monocratica, **monitora sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni**, elaborando una relazione annuale sullo stato dello stesso, e **garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance dell'ente**, validando la Relazione sulla performance.

In materia anticorruzione, l'OIV effettua due tipi di **verifiche** su:

- **coerenza dei PTPCT** con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla *performance*;
- **contenuti della Relazione sull'attività svolta** da parte del RPCT, in relazione agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza

Per l'effettuazione di tali verifiche, l'OIV può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti ➡ l'OIV riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, infatti deve provvedere all'**attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione** prevista dall'art. 14, comma 4, lett. g), del D.Lgs. 150/2009, considerando le seguenti Delibere:

- **Delibera n. 141 del 21 febbraio 2018**
- **Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019**

Publicazione del PTPCT

I PTPCT devono essere pubblicati **non oltre un mese dall'adozione**, sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente nella sezione "**Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione**". I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

In virtù della previsione secondo cui i PTPCT **devono essere trasmessi all'ANAC** (art. 1, co. 8, l. 190/2012), l'ANAC ha sviluppato una **piattaforma on line** sul sito istituzionale dell'ANAC dal 1 luglio 2019, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione.

I RPCT sono tenuti alla registrazione e all'accreditamento, secondo quanto indicato sul [sito](#) dell'Autorità e nel Manuale Utente dell'ANAC, al fine di usufruire dell'accesso alla piattaforma per le rilevazioni delle informazioni relative ai Piani e per redigere la relazione annuale, nonché accedere al forum degli RPCT.

La piattaforma permetterà all'Autorità di condurre analisi qualitative dei dati grazie alla sistematicità delle informazioni raccolte e, dunque, di conoscere le criticità dei PTPCT e migliorare, di conseguenza, la sua attività di supporto alle amministrazioni. La compilazione dei campi della piattaforma permetterà, invece, agli RPCT di avere una migliore conoscenza e consapevolezza

Nella prima fase si è valutato di delimitare l'operatività della piattaforma sperimentale unicamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali e alle società in controllo pubblico (cfr. Allegato 1, box 16 - La Piattaforma di acquisizione dei PTPCT).

Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54 della D.Lgs. 165/2001

I codici di comportamento come fondamentale strumento di prevenzione della corruzione

Infatti i codici di comportamento, codici di condotta, codici etici, codici deontologici o professionali sono strumenti volti al perseguimento di obiettivi di integrità e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, che definiscono, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Ratio: tipizzare le condotte illecite e tradurre i principi generali costituzionalmente sanciti in regole di condotta

Il Codice, costituito da 17 articoli, reca disposizioni circa obblighi minimi di ciascun dipendente, in particolare:

- i principi che il dipendente è tenuto a rispettare (**integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e l'agire in posizione di indipendenza e imparzialità**);
- le azioni del dipendente devono essere ispirate alla massima **economicità, efficienza ed efficacia**;
- il **divieto di ricevere regali** come corrispettivo per le prestazioni amministrative (regali, compensi ed altre utilità);
- l'obbligo di **astensione** dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in caso di **conflitti di interessi** (di qualsiasi natura, anche non patrimoniale), con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, segnalando ogni situazione;
- Il dipendente si astiene in tutti i casi in cui esistono gravi ragioni di convenienza ed a decidere su tale astensione è il responsabile dell'ufficio di appartenenza. Si segnala che il conflitto di cui si parla può essere

Conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990

«Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale **devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.**»

Alla luce delle definizioni richiamate in letteratura, il **conflitto di interessi reale (o attuale)** può essere definito come la situazione in cui l'interesse secondario (finanziario o non finanziario) di un soggetto (agente) tende a interferire con l'interesse primario di un'altra parte (principale), verso cui il primo ha precisi doveri e responsabilità.

*Il conflitto di interessi reale, quindi, si presenta **nel momento in cui l'agente deve esprimere un giudizio o manifestare la propria volontà**: in particolare, proprio nel momento in cui è richiesto all'agente di agire in modo indipendente, l'interesse secondario tende ad interferire con quello primario.*

Il **conflitto di interessi potenziale** può essere definito come la situazione in cui l'interesse secondario (finanziario o non finanziario) di un soggetto (agente) potrebbe tendere a interferire con l'interesse primario di un'altra parte, verso cui il primo ha precisi doveri e responsabilità.

*Il conflitto di interessi potenziale, quindi, si configura quando, a seguito del verificarsi di un evento o per la sussistenza di relazioni sociali e/o finanziarie con determinati individui o organizzazioni, un **interesse secondario dell'agente potrebbe interferire, in un momento successivo, con l'interesse primario dell'altra parte.***

Inconferibilità e Incompatibilità di incarichi presso le PA, ai sensi del D.Lgs. 39/2013

I capi II – VI del Decreto disciplina varie ipotesi di inconferibilità e incompatibilità in una prospettiva di imparzialità degli stessi funzionari, analizzando i caratteri degli incarichi e la provenienza dei soggetti. In particolare:

- Inconferibilità di incarichi in caso di **condanna per reati contro la PA**: rappresenta una delle maggiori innovazioni già previste dalla L. 190/2012 con la previsione della inconferibilità anche in caso di condanna non definitiva.
- Inconferibilità di incarichi a **soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni**
- Inconferibilità di incarichi a **componenti di organi di indirizzo politico**: si richiama in questo caso la disciplina già prevista dalla Legge n. 215 del 2004 (Legge Frattini) in materia di conflitto di interessi.
- Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e **cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale**.
- Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Focus Conflitto di interesse (3/3)

Il capo VII è dedicato **alla vigilanza e alle sanzioni** ➡ prevedere cause di incompatibilità quasi mai assistite da un attento strumento di vigilanza e nell'assenza di effettive conseguenze per la violazione delle disposizioni di legge.

RPCT

- Ai sensi dell'art. 15, il RPCT è il soggetto cui è demandato il compito di contestare formalmente all'interessato «l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità».
- Lo **strumento principale** di cui dispone il RPCT è il PTPCT, in cui dovranno quindi trovare posto anche le specifiche misure utili ad agevolare e rendere sistematica la (preliminare) verifica del rispetto delle regole su inconferibilità ed incompatibilità, le procedure per l'eventuale accertamento della loro violazione, nonché le modalità per l'attivazione delle misure sanzionatorie.
- Tra i compiti principali, di particolare rilievo è la «segnalazione» al fine di accertare e far valere le specifiche responsabilità per la violazione delle disposizioni del decreto. Destinatari delle segnalazioni sono: l'**ANAC** e l'**Autorità garante per la concorrenza e il mercato**, nonché la **Corte dei Conti**.

ANAC

- L'**Autorità nazionale anticorruzione** è chiamata, innanzitutto, a svolgere compiti di vigilanza generale sul rispetto delle disposizioni del decreto da parte delle amministrazioni, mediante l'esercizio dei **poteri ispettivi e di accertamento**, potendo incidere anche sulla procedura di conferimento di incarichi dirigenziali.
- L'Autorità è chiamata ad esprimere pareri «sulla interpretazione delle disposizioni del [...] decreto e sulla loro applicazione».

Sezione #1 Privacy

Indice



- Regolamento (EU) 679/2016
 - Introduzione
- Definizioni
 - Art. 4 del GDPR
- Contesto Normativo
 - Principali cambiamenti
 - Focus Informazioni Chiare
- Adeguamento al GDPR
 - Esercizio dei diritti degli Interessati
 - Applicazione privacy by design & privacy by default
 - Gestione del data breach
 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali
 - Registro dei trattamenti

Regolamento (EU) 679/2016

Introduzione



Che cosa è il GDPR?

Il GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) rappresenta il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali.



Qual è l'obiettivo?

Armonizzare le attività di trattamento dei dati, in maniera più omogenea e trasparente, così da assicurare la libera circolazione dei dati personali, ma soprattutto proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche.



A chi si applica?

Il GDPR si applica a tutti gli Stati membri e si rivolge ad organizzazioni, associazioni, enti pubblici, liberi professionisti, aziende coinvolte nel Trattamento dei Dati Personali.



Quali sono le principali implicazioni?

Il GDPR sostituisce la precedente direttiva 95/46/CE, recepita nel Codice Privacy (D.lgs. 196/2003) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ed introduce nuove indicazioni sulla protezione dei dati personali, rafforzando il principio di responsabilizzazione dei Titolari e Responsabili del Trattamento.



Dove si applica?

Il GDPR si applica al trattamento dei dati personali, effettuato o meno all'interno dell'UE, da un Titolare o Responsabile del trattamento nell'UE / non nell'UE, che offre beni o servizi, anche gratuitamente, ad Interessati nell'UE o svolge monitoraggio del comportamento svolto da interessati nell'UE.

Definizioni

Art. 4 GDPR (1/3)

- **Dato personale ex art. 4 GDPR:**

Con l'espressione *dato personale* si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento **a un identificativo** come il nome, **un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online** o a uno o più elementi caratteristici della **sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale**



Categorie particolari di dati ex art. 9 GDPR:

Si tratta dei dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona



Dati personali relativi a condanne penali e reati ex art. 10 GDPR:

Si tratta di dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza

Definizioni

Art. 4 GDPR (2/3)

➤ Interessato	Persona fisica a cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento/dei trattamenti, ovvero il proprietario dei suoi dati.
➤ Trattamento	Qualsiasi operazione applicata a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, limitazione, cancellazione o distruzione.
➤ Titolare del trattamento	Persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
➤ Responsabile del trattamento	Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio od organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.
➤ Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)	Responsabile della Protezione dei dati (RPD) designato al monitoraggio del corretto adempimento dei requisiti normativi in tema di Data Protection, coinvolto ogniqualvolta sia necessario effettuare valutazioni in merito ai processi di trattamento dei dati personali.

Definizioni

Art. 4 GDPR (3/3)

➤ **Profilazione**

Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.

➤ **Consenso**

Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

➤ **Violazione dei dati personali (Data Breach)**

La violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati trasmessi, conservati o comunque trattati.

Contesto normativo

Principali cambiamenti



Principio di liceità

Secondo l'art. 6 del GDPR, il trattamento è lecito se è necessario:

- all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di **misure precontrattuali** adottate su richiesta dello stesso
- per adempiere un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento
- per la salvaguardia degli **interessi vitali** dell'interessato o di un'altra persona fisica
- per l'esecuzione di un compito di **interesse pubblico** o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
- per il perseguimento del **legittimo interesse** del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è minore

Altrimenti il trattamento è basato sul consenso ➡ il titolare deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio **consenso al trattamento**

La richiesta del consenso deve essere presentata in modo distinto da altre richieste, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro

Consenso ✓

- Barrare apposita casella di consenso
- Attestare il consenso con la firma

Contesto normativo

Focus Informazioni Chiare (2/2)

Informativa

L'informativa deve essere fornita all'Interessato prima di effettuare la raccolta dei dati

Le caratteristiche dell'informativa, che deve avere **forma concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile** ➡ occorre pertanto utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere informative idonee

- identità e dati di contatto del **Titolare del trattamento**
- dati di contatto del **RPD**, ove nominato
- **finalità** del trattamento e **base giuridica** del trattamento
- Categorie dei **dati personali** oggetto del trattamento (se i dati sono raccolti direttamente presso l'Interessato)
- possibilità di **trasferimento** dei dati a terzi
- periodo di **conservazione** dei dati trattati
- **diritti** dell'interessato
- possibilità di **revocare del consenso**
- diritto di proporre un **reclamo all'autorità di controllo**
- processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), ove presente
- eventuali destinatari/categorie di **destinatari** dei dati personali

Adeguamento al GDPR

Esercizio dei diritti degli Interessati (1/4)

Artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 GDPR

Figure coinvolte:

- Titolare del trattamento
- Responsabile della Protezione dei Dati
- Responsabile del Trattamento

Obiettivo: Attuazione di misure tecniche ed organizzative per favorire e garantire l'esercizio dei diritti ed il riscontro alle richieste da parte degli Interessati, rispondendo entro 1 mese dalla richiesta pervenuta (anche in caso di diniego), prorogabile di 2 mesi, tenuto conto della complessità e del numero di richieste ricevute.

Tipologia di diritti:

- Diritto di accesso
- Diritto di rettifica
- Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
- Diritto di limitazione di trattamento
- Diritto alla portabilità dei dati
- Diritto di opposizione
- Diritto di revoca del consenso
- Diritto di proporre un reclamo all'Autorità di Controllo
- Diritti di non essere sottoposto a ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione

Adeguamento al GDPR

Esercizio dei diritti degli Interessati (2/4)

Modulo di esercizio dei diritti

Spett.le [inserire nome e cognome dell'interessato],

In riferimento alla Sua richiesta del [inserire data di della richiesta], ed in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 le confermiamo:

in merito all'accesso ai dati personali

- l'esistenza dei dati da Lei indicati.
- la non esistenza dei dati da lei indicati.

Notizie sul trattamento:

- Estremi identificativi del titolare del trattamento:

-
- Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:

-
- Origine dei dati:

-
- Finalità del trattamento dei dati:

-
- Modalità del trattamento:
-

Adeguamento al GDPR

Esercizio dei diritti degli Interessati (3/4)

Modulo di esercizio dei diritti

Logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici:

.....
 I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali sono stati o potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati o di destinatari, anche presso paesi terzi o organizzazioni internazionali

.....
 Il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo:

.....
In merito all'intervento sui dati personali, di aver effettuato le seguenti operazioni:

Aggiornamento dei dati;

Rettificazione dei dati;

Integrazione dei dati;

Cancellazione dei dati trattati in violazione di legge;

Trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge;

Blocco dei dati trattati in violazione di legge;

Attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza, anche per quanto riguarda il suo contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffuso.

Le operazioni riguardano in particolare:

.....
.....

Adeguamento al GDPR

Esercizio dei diritti degli Interessati (4/4)

Modulo di esercizio dei diritti

In merito all'opposizione al trattamento per fini pubblicitari:

Le confermiamo che i suoi dati non saranno trattati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali

In merito all'opposizione al trattamento per profilazione:

Le confermiamo che i suoi dati non saranno trattati ai fini della profilazione

In merito all'opposizione al trattamento per motivi legittimi:

Le confermiamo che i suoi dati non saranno più trattati come da sua richiesta.

In particolare:

.....

In fede,

Adeguamento al GDPR

Applicazione privacy by design & privacy by default


Art. 25 GDPR

Figure coinvolte:

- Titolare del trattamento
- Responsabile della Protezione dei Dati

Obiettivo: Creare un sistema di protezione dei dati personali fin dalla progettazione e protezione degli stessi per impostazione predefinita, attraverso misure tecniche ed organizzative adeguate così da trattare solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, tutelando i diritti degli interessati.

Processo logico:

Per ciascun processo aziendale, si procede alla valutazione dell'applicabilità del Principio Privacy by design & by default  caratteristiche del processo:

- Change significativo:
- Nuovo sviluppo/iniziativa/progetto?
 - Ampliamento dell' ambito di un processo in essere?

- Dati personali:
- Presenza di dati personali?
 - Introduzione di una nuova tipologia di trattamento?



Controlli by design & by default

Controlli di sicurezza


Artt. 33 e 34 GDPR

Figure coinvolte:

- Titolare del trattamento
- Responsabile della Protezione dei Dati

Obiettivo: Tale strumento supporta il Titolare nella gestione di Data Breach, indicando i ruoli, le responsabilità, le tempistiche e le modalità di comunicazione di eventuali violazioni di riservatezza dei dati personali all'Autorità di Controllo, ed, ove necessario, a tutti gli interessati oggetto della violazione.

Processo logico:

- Rilevazione della violazione  segnalazione RPD
- Gestione del Data Breach
- Notifica della violazione all'Autorità Garante
- Comunicazione della violazione all'Interessato a cui i dati personali violati fanno riferimento
- Attività successive:
 - definire le azioni per la mitigazione del rischio, con l'obiettivo di ridurre gli impatti sui diritti e le libertà degli Interessati
 - valutare gli impatti, per i diritti degli Interessati, causati dall'incidente che ha provocato la violazione dei dati personali
- Archiviazione della documentazione relativa alla notifica

Adeguamento al GDPR

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali

Art. 35 GDPR

Figure coinvolte:

- Titolare del trattamento
- Responsabile della Protezione dei Dati
- Responsabile del Trattamento

Obiettivo: A seguito di Risk Assessment, se il trattamento presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli Interessati, prima di procedere al trattamento, si esegue obbligatoriamente la valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati. E' richiesta:

- nella valutazione sistematica e globale di aspetti personali dell'Interessato basata su un trattamento automatizzato e sulla quale si fondano decisioni aventi effetti giuridici od incidono significativamente
- nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati o di dati relativi a condanne penali e a reati
- nella sorveglianza sistematica di una zona accessibile al pubblico.

Processo logico:

- Definizione del livello di criticità dei trattamenti
- Identificazione dei trattamenti critici
- Identificazione della tipologia di trattamento
- Valutazione controlli
- Definizione del livello di Rischio Residuo
- Identificazione trattamenti rischiosi

Art. 30 GDPR

Figure coinvolte:

- Titolare del trattamento
- Responsabile della Protezione dei Dati
- Responsabile del Trattamento

Obiettivo: Strumento fondamentale, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, per l'eventuale supervisione da parte del Garante e per la disposizione di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno dell'azienda e per ogni valutazione ed analisi del rischio (adempimento obbligatorio per le imprese o organizzazioni con più di 250 dipendenti)

Processo logico:

- Mappatura delle attività istituzionali e amministrative
- Mappatura dei trattamenti
- Mappatura delle relative basi giuridiche
- Mappatura categorie di interessati, responsabili del trattamento e destinatari
- Mappatura archiviazione documentazione cartacea ed elettronica
- Limite ultimo di conservazione
- Mappatura delle misure di sicurezza tecniche, operative ed organizzative

Informazioni necessarie

- ID Trattamento
- Ufficio organizzativo di riferimento
- Processo di riferimento
- Tipologia di dati personali
- Categoria di interessati dal trattamento
- Finalità del trattamento
- Categorie di destinatari a cui sono comunicati i dati o con i quali i dati sono condivisi
- Tempistiche di conservazione
- Sistemi/Applicativi in ambito
- Paesi Extra-UE verso cui vengono trasferiti i dati
- Garanzie adottate quando il trattamento è effettuato fuori dall'UE
- Base giuridica

Programma del corso



Sezione #3 Question Time

MARSH RISK CONSULTING

